

ON.LE TAR LAZIO – ROMA

RICORSO

Per: la dott.ssa **CENTODUCATI MICHELA** (CNTMHL92T56A662Z) rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'originale di questo atto - rilasciata su foglio separato ed autenticata con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici - dall'Avv. Danilo Valentino (C.F.: VLNDNL75M04D862B; PEC: studiolegalevalentino@pec.it; Fax: 0832/930052), e con questi elegge domicilio digitale all'indirizzo pec studiolegalevalentino@pec.it;

contro

- **Ministero dell'Istruzione (M.I.)** in persona del Ministro *p.t.*
- **Ufficio Scolastico Regionale Lombardia** in persona del Dirigente *p.t.*
- **Ufficio Scolastico Regionale Lombardia - Ambito Territoriale di Mantova** in persona del Dirigente *p.t.*
- **Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.)** in persona del Ministro *p.t.*

per l'annullamento, previa concessione ed adozione di idonea misura cautelare ex art. 55 e 56 c.p.a.:

- del decreto dirigenziale prot. n. 4960 del 9.8.2021 dell'USP Mantova con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per la provincia di Mantova per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al "sostegno" nella scuola secondaria di I° grado (ADMM) e nella Scuola Secondaria di II° Grado (ADSS) e il contestuale reinserimento nella graduatoria della seconda fascia delle GPS (**doc. n. 1**);
- del provv. prot. 5246 del 20/08/2021 dell'USP Lombardia - Ambito Territoriale di Mantova con il – tra l'altro – sono stati rigettati tutti i reclami pervenuti e, pertanto, è stata confermata l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS sostegno (ADMM-ADSS) (**doc. n. 2**);
- delle graduatorie dell'USP Lombardia - Ambito Territoriale di Mantova relativa alle classi di concorso "sostegno" nella scuola secondaria di I° grado

(ADMM) e “sostegno” nella scuola secondaria di II° grado (ADSS), ove già pubblicate, nella parte in cui non includono il nominativo della ricorrente nella relativa prima fascia delle GPS elenchi aggiuntivi

- delle note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazioni intimante, con le quale è comunque disposta la esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Mantova per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alla classe di concorso sul sostegno (ADMM-ADSS)
- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia
- della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante *“D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”*. Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente
- della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante *“D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”*. Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente **(doc. n. 3)**;
- dell'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del

13/7/2021 avente ad oggetto “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell’art. 10 dell’ O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia” (**doc. n. 4**);

- della nota del 17.8.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell’Università e della Ricerca – Segretariato Generale (**doc. n. 5**);
- ove occorra, e nei limiti dell’interesse, del D.M. 51 del 3 marzo 2021 del Ministero dell’Istruzione, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi” (nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all’art. 1, comma 1, prevede che «La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all’estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente» (**doc. n. 6**);
- dell’Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente (**doc. n. 7**);
- ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n.25089 del 6.8.2021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell’interesse fatti valere;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale

anche non conosciuto

nonché

- per l'accertamento e la condanna del diritto della ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inclusione (anche con riserva) nelle graduatorie di proprio interesse nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati.

FATTO

1.- Con decreto n. 51 del 3.3.2021, il Ministero dell'Istruzione prevedeva la possibilità di coloro che avessero conseguito il titolo anche all'estero in data anteriore al 31/7/2021 di richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di I fascia.

2.- Di conseguenza, la ricorrente presentava domanda di inserimento nei c.d. "elenchi aggiuntivi" alle Graduatorie Provinciali Supplenze (di seguito G.P.S.) di I fascia della Provincia di Mantova (**doc. n. 8**) in quanto in possesso di titolo di specializzazione su sostegno conseguito all'estero (Romania) prima del 31/7/2021 (ossia prima del termine ultimo previsto dall'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021) ed in attesa di riconoscimento dal Ministero competente a seguito di regolare inoltro della relativa istanza in data precedete al 23/7/2021 (**doc. n. 9**).

Si anticipa, sin d'ora, che per la presentazione della istanza di inserimento nei suddetti elenchi aggiuntivi la ricorrente si è avvalsa della specifica piattaforma digitale all'uopo predisposta dal Ministero dell'Istruzione sul portale "Istanze OnLine"; la piattaforma digitale in questione era di tipo c.d. "rigido" in quanto consentiva all'istante la compilazione degli specifici campi ivi presenti, senza poter apporre alcuna modifica o integrazione dei medesimi.

Ebbene, si rileva che nella piattaforma digitale, tra le varie voci presenti nella Sezione A.1 ("*Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio*") vi era quella denominata "*Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206*"

In particolare, opzionata la suddetta voce nella piattaforma digitale, veniva richiesto all'istante di indicare:

- la data in cui è stato conseguito il titolo estero;
- la denominazione della Istituzione estera presso cui è stato conseguito il titolo in questione;
- la data di riconoscimento del titolo estero in Italia ed il numero di protocollo dell'atto di riconoscimento (decreto del Ministero competente) **oppure in alternativa** la data di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero inoltrata al Ministero competente

La ricorrente, quindi, attenendosi scrupolosamente ai rigidi parametri di compilazione prefissati dalla piattaforma digitale, ha redatto la domanda di iscrizione negli elenchi aggiuntivi alle GPS per la Provincia di Mantova opzionando nella Sezione A.1 la voce "*Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero ...*", e di seguito indicando la data in cui è stato conseguito il titolo estero, la denominazione della Istituzione estera presso cui è stato conseguito il titolo, la data di presentazione al competente Ministero italiano della domanda di riconoscimento in Italia del titolo conseguito all'estero.

3.- Con provvedimento prot. n. 4962 del 9/8/2021 l'USP di Mantova pubblicava le graduatorie degli elenchi aggiuntivi alle GPS per la provincia di Mantova includendovi il nominato della ricorrente nelle rispettive classi di concorso richieste con la domanda di inclusione

4.- Inopinatamente, l'USP di Mantova, con i provvedimenti gravati, ha disposto l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia GPS poiché, secondo la tesi dell'Amministrazione, sarebbe stato necessario, entro il 31.7.2021, non solo conseguire il titolo ma anche ottenere dal Ministero competente il decreto di riconoscimento del titolo.

5.- Pertanto, la ricorrente, avendone interesse, impugna i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, chiedendo, altresì, la sospensione degli atti *inaudita altera parte* poiché, entro il **31.8.2021**, il Ministero dovrà effettuare le chiamate della graduatoria; sussiste, dunque, l'interesse ad ottenere una misura cautelare monocratica, non potendo certo attendere la fissazione dell'udienza camerale

collegiale (poiché ciò avverrebbe quando ormai le chiamate sarebbero state già esaurite); si segnala, infine, che Codesto Tar ha recentemente concesso la misura cautelare monocratica in una pluralità di giudizi avente contenuto del tutto analogo al presente (da ultimo Tar Lazio, Sez. 3 bis, 25.8.2021, nn. 4457 e 4459), “consentendo l’ammissione con riserva dei ricorrenti all’ulteriore corso della procedura”

Pertanto, la ricorrente impugna gli atti meglio specificati in epigrafe per i seguenti motivi in

DIRITTO

1.- Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell’ordinanza Ministeriale n. 60/2021; violazione del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/90; Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; Irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/90; illogicità; violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell’art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73; violazione dell nota del 29.9.2020 del Ministero dell’Istruzione.

1.1.- I provvedimenti gravati sono palesemente illegittimi in quanto risultano viziati da un evidente travisamento; infatti, a differenza di quanto ritenuto dall’Amministrazione, **la normativa non impone in alcun modo** che i partecipanti al concorso (che abbiano conseguito il titolo all’estero) debbano ottenere, entro la data del 31.7.2021, non solo il titolo ma anche il decreto ministeriale di riconoscimento.

In particolare, l’art. 2 del decreto n. 51 del 3.3.2021 prevede che “*Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda*

fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021”.

Come è noto, tale decreto costituisce attuazione dell’art. 10 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2021, provvedimento che governa il procedimento *de quo* (tant’è che lo stesso decreto n. 51/2021, all’art. 7, prevede che *“Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell’OM 10 luglio 2020, n. 60”*).

L’art. 7 della predetta O. M. n. 60/2021 prevede che *“Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; **qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo**”*.

In provvedimento gravato, invece, ha disposto l’esclusione dagli elenchi aggiuntivi alla I Fascia Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Bologna valide per il biennio aa.ss. 2020-22; è, dunque, evidente l’illegittimità del provvedimento gravato poiché avrebbe dovuto disporre non già l’esclusione **bensi, in corretta applicazione della normativa, avrebbe dovuto inserire CON RISERVA il partecipante che abbia conseguito il titolo all’estero e che abbia presentato la domanda per il riconoscimento.**

Lo stesso art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73 prevede che *“possono iscriversi, **anche con riserva di accertamento del titolo**, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”*; allo stesso modo, il d.m. 51/2021 non prescrive nulla di diverso rispetto a quanto indicato nell’o.m. 60/2020. Di conseguenza, è manifesto il travisamento da parte della p.A. controparte. Ciò è ancor più evidente alla luce del fatto che nella stessa presentazione della domanda veniva previsto di indicare *“la data di riconoscimento del titolo estero in*

*Italia ed il numero di protocollo dell'atto di riconoscimento (decreto del Ministero competente) oppure **in alternativa** la data di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero inoltrata al Ministero competente”.*

Emerge, dunque, per tabulas, la volontà del Ministero di consentire la partecipazione – seppur con riserva di valutazione del titolo – a coloro che abbiano acquisito il titolo all'estero e abbiano presentato domanda per il riconoscimento; il Ministero, con ogni probabilità consapevole dell'impossibilità in piena crisi sanitaria di poter svolgere efficientemente i propri poteri e che, dunque, l'attività amministrativa sarebbe stata rallentata, ha deciso di non far gravare sul privato siffatta disfunzione.

Ciò è stato espressamente e nuovamente indicato con la nota del 29.9.2020 con cui il Ministero ha stabilito che “*considerata la complessità del processo volto alla individuazione della classe di laurea (con passaggi interni al Consiglio universitario nazionale), **i possessori di tali titoli sono ammessi con riserva in graduatoria**, in attesa della valutazione suddetta” (doc. n. 11).*

La *ratio* ispiratrice della norma è analoga a quella già utilizzata in altre materie (una per tutte, l'art. 3 *bis* del d.l. n. 125/2020 che ha disposto la proroga di qualsiasi titolo scaduto e non rinnovato).

Pertanto, il provvedimento di esclusione urta frontalmente con i precedenti provvedimenti e poggia su un'interpretazione fuorviante dell'Ufficio scolastico provinciale secondo cui il d.m. n. 51/2021 e il d.l. n. 73/2021 avrebbero imposto la fissazione di un termine perentorio per ottenere il riconoscimento.

Tra l'altro, è appena il caso di segnalare che l'iscrizione sarebbe stata – appunto – con riserva, non attribuendo alcuna validazione dei titoli alla istante, poiché sarebbero comunque sotto la ‘spade di Damocle’ della valutazione del Ministero.

Pertanto, il Ministero ben potrebbe valutare tempestivamente le istanze e, nel caso in cui ritenesse non idoneo il titolo della ricorrente, escluderla automaticamente dalle graduatorie.

1.2.- Infine, in ogni caso, non v'è chi non veda come il provvedimento gravato stride con il principio del c.d. *favor participationis*.

Al riguardo, “È stato più volte affermato, in giurisprudenza, che: “In presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, **deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla gara invece che quella che tenda all'esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del favor participationis, che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale** ... dovendo in difetto affermarsi l'illegittimità dell'esclusione dalla gara pronunciata in applicazione di disposizioni di *lex specialis* che, sebbene corredate dell'espressa comminatoria di esclusione, evidenziano tratti di ambiguità, incertezza o contraddittorietà” (Tar Lecce, sez. III, 2 dicembre 2016, n. 1833)” (T.A.R. Salerno, sez. I, 31/01/2020, n.166).

2.- Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Ministeriale n. 60/2021; violazione del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali; violazione del principio di buona fede e leale collaborazione; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/90; Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; Irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/90; illogicità. violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73. violazione dell nota del 29.9.2020 del Ministero dell'Istruzione.

2.1.- Per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che il d.m. n. 51/2021 e il d.l. n. 73/2021 avrebbero imposto la fissazione di un termine perentorio per ottenere il riconoscimento, ciò sarebbe evidentemente illegittimo per una pluralità di ragioni.

In particolare, è palesemente in contrasto con ogni principio posto alla base del rapporto tra p.A. e privati quello di imporre in capo al privato l'onere di dotarsi, entro una data specifica, non solo del titolo ma anche del decreto di riconoscimento. Come è noto, l'ottenimento del decreto di riconoscimento non è nella disponibilità della parte istante; oltretutto, come anticipato, **l'emergenza sanitaria ha reso e**

rende ancor più complicata l'attività provvedimento della p.A. (nonché la preliminare attività del privato), con ovvio prolungamento dei tempi di conclusione dei procedimenti (ciò, come visto, è stato anche riconosciuto dallo stesso Ministero dell'Istruzione nella nota del 29.9.2020).

Pertanto, qualora il decreto prevedesse, come ritiene erroneamente l'Ufficio scolastico, di non ritenere ammessa l'iscrizione con riserva, sarebbe manifestamente irragionevole perché farebbe ricadere sul privato tutte le problematiche e i disagi derivanti dall'emergenza sanitaria in corso.

3.- Violazione degli artt. 3 e 21 octies l. n. 241/90; Incompetenza; eccesso di potere per omessa istruttoria; erronea presupposizione.

3.1.- La nota prot. n. 25348 del 18.8.2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale – che si impugna per mero tuziorismo - non può certo costituire un provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento dei titoli all'estero inerenti la specializzazione su sostegno, poiché – se così fosse – sarebbe evidente l'illegittimità del provvedimento sotto svariati profili (*in primis*, per omessa istruttoria poiché ogni singola domanda dovrebbe quantomeno essere valutata autonomamente; inoltre, sarebbe evidente l'erronea presupposizione ed il vizio di motivazione).

Ciò posto, il provvedimento – per mero tuziorismo, nel caso in cui possa ritenersi produttivo di effetti nella procedura comparativa in oggetto – è comunque illegittimo (oltreché per gli altri motivi sopra indicati) per incompetenza poiché la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento spetta pacificamente al Ministero dell'Istruzione – al quale è stata, appunto, trasmessa l'istanza – e non certo al Ministero dell'Università.

4.-Violazione dell'art. 7 della l. n. 241/90; difetto di istruttoria; erronea presupposizione.

4.1- Il provvedimento gravato di esclusione dal concorso, oltre che per le ragioni suesposte, risulta illegittimo perché l'Ufficio Scolastico, con l'atto gravato (**doc. n. 1**) non ha provveduto a comunicare alla ricorrente l'avviso d'avvio del procedimento *ex art. 7 l. n. 241/90*.

La ricorrente, dal canto proprio, qualora avesse ritualmente ricevuto detto avviso, avrebbero immediatamente attivato il contraddittorio con la controparte mettendo in luce l'erroneità dei presupposti su cui andava a maturare il provvedimento; in particolare avrebbero potuto far presente ciò che è stato indicato nei precedenti motivi di diritto.

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

La manifesta fondatezza del suesteso ricorso e la sussistenza in *re ipsa* del pregiudizio grave e irreparabile fondano i presupposti per la qui invocata misura cautelare.

La ricorrente, in particolare, vede vanificata la possibilità di partecipare ad un concorso che consentirebbe la possibilità di ottenere l'inserimento nelle graduatorie di I fascia.

Il provvedimento di esclusione, dunque, impedisce alla ricorrente di poter effettuare delle supplenze e rischia di privarla dell'**unica potenziale fonte di guadagno** – ciò dopo l'impegno profuso, con sforzi e sacrifici (anche dal punto di vista economico), teso a completare il proprio percorso professionale.

Pertanto, sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare poiché l'udienza di merito sarebbe fissata in un periodo in cui le graduatorie avrebbero esaurito i loro effetti.

Sussiste, infine, l'estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire di attendere la fissazione della camera di consiglio, per consentire l'ammissione con riserva della ricorrente poiché, si ribadisce, entro il 31 agosto 2021 il Ministero effettuerà le chiamate.

In sostanza, la ricorrente chiedono di pervenire all'udienza camerale *re adhuc integra* poiché, qualora non venissero sospesi gli effetti degli atti gravati, una volta effettuate le chiamate, la ricorrente perderebbero ogni possibilità di essere chiamata e, conseguentemente, di poter lavorare ed ottenere una retribuzione.

Al riguardo, si segnala che Codesto Tribunale ha concesso, **in casi del tutto sovrapponibili e anche inerenti le medesime graduatorie**, una pluralità di misure cautelari monocratiche, consentendo ai ricorrenti l'accesso "*all'ulteriore*"

*corso della procedura per effetto della presentazione delle istanze telematiche di attribuzione degli incarichi di supplenza, inviate entro il 21 agosto 2021” (ex plurimis **Tar Lazio, Sez. 3 bis, 25.8.2021, nn. 4457 e 4459**, 19.8.2021, n. 4437; 20.8.2021, nn. 4443, 4444, 4445; 21.8.2021 n. 4449).*

* * * * *

Per questi motivi la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

chiedo

che Codesto Ecc.mo Tribunale adito voglia:

- accogliere, **previa sospensione dell’efficacia**, nel merito il suesteso ricorso e per l’effetto annullare i provvedimenti impugnati, meglio specificato in epigrafe e nel corpo del presente ricorso.

Con vittoria di spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 115/02, il valore della causa è indeterminabile e che è dovuto il contributo unificato ridotto del 50% poiché si verte di controversia in materia di pubblico impiego.

Si producono i documenti indicati in narrativa

Lecce-Roma, 28 agosto 2021

Avv. Danilo Valentino